



Saluzzo, lì 21 ottobre 2022

Egr.

CLIENTE

Prot. n. 51/22/FISC

DEBITI VERSO INPS, INAIL E AGENZIA ENTRATE? ATTENZIONE ALLA SEGNALEZIONE!

Con un emendamento approvato in sede di conversione in legge del D.L. 21.06.2022, n. 73 (decreto “Semplificazioni fiscali”) è stata modificata la disciplina delle segnalazioni dei creditori pubblici qualificati di cui all’art. 25-novies del D. Lgs. 14/2019 per la composizione negoziata della crisi con particolare riferimento alla segnalazione a carico dell’Agenzia delle Entrate e ciò a pochi giorni data di entrata in vigore del Codice della crisi (15.07.2022).

In particolare, l’art. 37-bis del D.L. 73/2022 ha modificato il citato art. 25-novies del NCCI stabilendo che l’Agenzia delle Entrate segnala **l’esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all’Iva, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche ex art. 21-bis del D.L. 78/2010**, superiore all’importo di € 5.000 e, comunque, non inferiore al 10% dell’ammontare del volume d’affari risultante dalla dichiarazione relativa all’anno d’imposta precedente; in ogni caso, la segnalazione è inviata se il debito è superiore all’importo di € 20.000.

Va evidenziato come il nuovo art. 25-novies NCCI non definisce come “obblighi” questi adempimenti di segnalazione, diversamente da quanto era prescritto dal “vecchio” art. 15 del NCCI. Nello specifico, i **“creditori pubblici qualificati” ossia l’INPS, l’INAIL, l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione** hanno il compito di effettuare delle segnalazioni all’imprenditore e all’organo di controllo quando l’esposizione debitoria nei loro confronti supera i limiti indicati dalla legge.

